

Decreto ministeriale 24 settembre 1997
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1997, n. 234

Requisiti d'idoneità delle strutture per i Diplomi universitari dell'area medica

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i Dlgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il proprio decreto 24 luglio 1996 di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di Diploma universitario;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 3, del citato Dlgs n. 502/92 che demanda al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministero della sanità, di disciplinare i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 giugno 1997;

Sentite le Federazioni e le Associazioni nazionali professionali di categoria;

DECRETA

Articolo 1

I requisiti generali e specifici di idoneità per l'accreditamento delle strutture ove si svolgono i corsi di Diploma universitario sono quelli di cui alle allegate tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il volume di attività assistenziale annuale svolto dalle strutture coinvolte nella formazione deve essere tale da consentire agli studenti l'effettuazione del numero di prestazioni previsto dallo standard di addestramento professionalizzante previsto dalla tabella B dell'ordinamento didattico di ciascun corso.

Il volume di attività assistenziale da riservare per la formazione non può comunque superare il limite del 30 per cento rispetto al volume complessivo erogato dalla struttura e deve garantire gli standard di formazione per tutti gli studenti iscritti a ciascun anno di corso.

TABELLA 1

Requisiti generali di sede (aule, sussidi audiovisivi e multimediali, biblioteca, personale)

A - Requisiti polo didattico

- a1 - ufficio di segreteria (addetti: uno, aumentato di una unità per ogni iscritto eccedente i cento o frazione);
- a2 - stanza per presidenti corsi di diploma, commissione paritetica, ecc.;
- a3 - biblioteca, con disponibilità ricerca bibliografica su banche dati (almeno med-line su disco);
- a4 - riviste mediche e sanitarie generali (almeno due internazionali) ed almeno due riviste internazionali del settore specifico del diploma;
- a5 - sala riunioni;
- a6 - locali di supporto (spogliatoi separati uomini-donne): 0.40 mq per studente iscrivibile.

B - Requisiti didattici generali

- b1 - set sussidi didattici (tavole anatomiche, modelli anatomici, simulatori attinenti il singolo Du);
- b2 - locali di supporto (locali studio): 0.40 mq per studente iscrivibile;
- b3 - personal computers dedicati (0.20 per iscritto all'anno di corso: ad esempio per Du con 15, 30, 45, 60 iscritti ai 3 anni, rispettivamente 3, 6, 9, 12 computers);
- b4 - attrezzature didattiche minime (Tv e videoregistratore, una lavagna luminosa ed un proiettore per diapositive per ciascuna aula, una fotocopiatrice).

C - Requisiti per singolo Du

- c1 - aula (mq 1.75 per studente iscrivibile);
- c2 - aula per esercitazioni pratiche;
- c3 - stanza per coordinatore tecnico-pratico.

D - Numero studenti iscrivibili

- d1 - minimo venti per i Du di infermiere: quindici per fisioterapista e tecnico di laboratorio biomedico, dieci per tecnico di radiologia, ostetrica/o, cinque per tutti gli altri Du;
- d2 - rapporto numero studenti per ogni operatore dello stesso profilo: tra uno a uno, e due a uno;
- d3 - un coordinatore tecnico-pratico dello stesso profilo professionale per ogni corso di Du.

TABELLA 2

Requisiti specifici di ciascun corso di Du (A - standard di struttura, B - standard di attività)

I requisiti specifici devono essere posseduti dalla sede ospedaliera del corso di Diploma universitario (Azienda universitaria od ospedaliera, Irccs, Asl/Usl, Ospedali privati accreditati); i requisiti - fatta eccezione per quelli relativi a reparti di degenza, che debbano essere posseduti dalla sede del corso di Du - possono essere completati mediante convenzioni. Nel caso in cui stia indicata un' occupazione media dei posti letto (pl), in genere indicata come non inferiore al 75%, l'accreditamento della struttura è condizionato dalla riconduzione al rispetto di tale limite per il numero dei posti letto complessivi dell' Ospedale (ad es.: posti letto quattrocento, occupazione del 50 per cento: disattivazione di centocinquanta posti letto, letti residui duecentocinquanta, occupazione ricalcolata: >75 per cento).

- 01 DIETISTA (*Omissis*)
- 02 FISIOTERAPISTA (*Omissis*)
- 03 IGIENISTA ORALE (*Omissis*)
- 04 INFERMIERE

A - Standard di struttura

a1 - laboratori:

- patologia clinica, compresa microbiologia clinica;
- diagnostica per immagini (radiologia, ecografia, Tac);
- anatomia patologica;
- centro trasfusionale;

a2 - reparti di degenza:

- medicina generale e spec. mediche (cardiologia, endocrinologia, nefrologia-dialisi, malattie infettive ed ematologia): ottanta posti letto;
- chirurgia generale e spec. chirurgiche (ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria): ottanta posti letto;
- ostetricia e ginecologia, pediatria, neoatologia: venti posti letto;

a3 - servizi:

- anestesia e rianimazione, terapia intensiva, cardiologia, endocrinologia, nefrologia-dialisi;
- opzionali (almeno due su quattro): neurologia, dermatologia.

B - Standard di attività

b1 - laboratori:

- attività diagnostica patologica in estemporanea;

b2 - reparti di degenza:

- indice medio di occupazione dei posti letto nel triennio precedente di almeno il 75 per cento;

b3 - servizi:

- attività di assistenza domiciliare organizzata ufficialmente dall'Azienda/Usl/Irccs.

- 05 LOGOPEDISTA (*Omissis*)
- 06 ORTOTTISTA - ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA (*Omissis*)
- 07 OSTETRICA (*Omissis*)
- 08 PODOLOGO (*Omissis*)
- 09 TECNICO AUDIOMETRISTA (*Omissis*)
- 10 TECNICO AUDIOPROTESISTA (*Omissis*)
- 11 TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (*Omissis*)
- 12 TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA (*Omissis*)
- 13 TECNICO ORTOPEDICO (*Omissis*)
- 14 TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (*Omissis*)